

SCHEMA DI CONVENZIONE

SCRITTURA PRIVATA

Rep .N. del

COMUNE DI BASTIGLIA

PROVINCIA DI MODENA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBIcati IN VIA DON MINZONI N. 1/A A BASTIGLIA, DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOCIETA' _____ . PERIODO DAL _____ AL _____ .

L'anno ____ il giorno ____ (____) del mese di _____ in Bastiglia nella sede del Municipio in Piazza Repubblica n. 57

TRA

Il Comune di Bastiglia (C.F. 00686230368) rappresentato dal Responsabile dell'Area _____, Dott. _____, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, e che non sussistono relazioni di parentela e affinità con il Presidente, i membri del Consiglio direttivo della Associazione/Società Sportiva _____, soggetto di cui si tratterà di seguito,

E

L'Associazione/Società sportiva " _____ " (d'ora innanzi denominata concessionaria), regolarmente costituita, C.F. _____, P.I. _____, iscritta all'albo _____, Atto di iscrizione n. ____ del _____, affiliata _____, con sede legale a _____ in via _____, rappresentata dal signor _____ nato a _____ (____), il _____, in qualità di Presidente/Legale rappresentante,

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, Ente e Società Sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO

-che il Comune di Bastiglia valorizza l'associazionismo locale, la partnership tra l'istituzione pubblica e i cittadini organizzati in associazioni al fine di consolidare il valore del legame con la Comunità locale e rispondere alle sue esigenze e accrescerne l'autonomia; che attraverso lo strumento della convenzione contribuisce al proprio radicamento sociale nella comunità e contribuisce ad aumentare la partecipazione della cittadinanza alla definizione degli indirizzi politici e di governo locale;

- che con deliberazione di Consiglio n. 37 del 27.09.2017, l'Amministrazione Comunale ha approvato le linee d'indirizzo in merito agli impianti sportivi di via Don Minzoni;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema di convenzione stante l'imminente scadenza del precedente affidamento, si dava mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Mario Adduci di procedere agli atti successivi per la concessione delle strutture ed impianti sportivi ubicati in Via Don Minzoni 1/a in Bastiglia;

RICHIAMATA

La L.R. n. 11/2007 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti locali";

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale per presente atto, tra i contraenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Bastiglia concede alla Società Sportiva " _____ " , che accetta, la gestione dell'Impianto Sportivo sito in Via Don Minzoni n. 1/A a Bastiglia

SCOPI ED OBIETTIVI

Con la presente convenzione, il Comune di Bastiglia tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

1. Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
2. La gestione degli impianti sportivi non potrà essere effettuata per altri scopi per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune;
3. Realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
4. Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;

La concessionaria dichiara di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE

Il Comune di Bastiglia concede alla _____, che accetta, le strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale aventi ad oggetto le attività sportivo-ricreative rivolte alla cittadinanza e all'utenza:

a) Impianto Centro sportivo di via don Minzoni n.1/a sito a Bastiglia composto da:

- 1) Campo da calcio regolamentare con relative pertinenze
- 2) Campo di calcio per allenamento
- 3) Edificio adibito a spogliatoi
- 4) Tribuna pubblico n. 206 posti
- 5) Campo polivalente calcetto - pallavolo
- 6) Campo da tennis
- 7) Palestra polivalente (palestra e sala uso misto/deposito attrezzi)
- 8) Spazio polivalente esterno (area gioco bambini)
- 9) Campo da beach volley
- 10) Sede polisportiva

b) Edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Don Minzoni n.1/a a Bastiglia;

c) Impianti relativi agli spazi di cui sopra, punti a) e b), di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani utili ed accessori delle strutture in oggetto e tutte le componenti impiantistiche e attrezzature come più dettagliatamente descritti negli allegati verbali di consegna:

-Allegato A: verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione dello stato degli stessi;

-Allegato B: verbale di consegna delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.

-Allegato C: planimetria del centro sportivo con individuazione degli impianti dati in concessione.

Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla concessionaria, che li prende in consegna;

ART. 2 - PROPRIETA' STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

La concessionaria dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti, i locali siti nell'area o negli immobili oggetto della convenzione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Bastiglia, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, del necessario verbale di constatazione dell'impianto medesimo.

ART. 3. - DURATA:

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della convenzione fra le parti, eventualmente prorogabili per eguale periodo qualora ricorrano le condizioni e previo atto espresso dell'Amministrazione.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione dell'impianto sportivo è pari ad euro.... oltre iva all'anno a carico della concessionaria da versare al Comune in unica rata, a seguito di emissione di regolare fattura.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA:

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla concessione in oggetto è a carico della concessionaria, la quale si obbliga in particolare:

- a mantenere, sugli edifici, sulle strutture e sugli impianti sportivi, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario ecc.) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dal Capitolato, dalla Legge vigente e dalle prescrizioni normative riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le stesse prescrizioni debbono essere osservate a tutela dei fruitori di impianti e strutture;
- per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, la concessionaria può avvalersi prevalentemente del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito alla gestione del personale. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di Legge e Regolamentari in materia e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. La concessionaria risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario;
- all'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei volontari e/o del personale, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sui volontari e/o del personale; la concessionaria deve inoltre effettuare una valutazione dei rischi dovuti ad interferenze;
- per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente;
- a far pervenire all'Amministrazione entro il mese di settembre di ogni anno o comunque subito dopo l'approvazione da parte degli Organi direttivi, copia del bilancio consuntivo (o il rendiconto dell'attività gestionale) e la previsione dell'attività gestionale di tutto quanto affidatole, nonché il

prospetto di programmazione delle attività sportive e ricreative organizzate nelle strutture e impianti sportivi in gestione;

- a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;

- a presentare prima dell'inizio della concessione, SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) all'Ufficio SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara con sede a Castelfranco Emilia (Mo), per l'esercizio pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, limitatamente al periodo di concessione, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività riguardanti l'edificio e gli impianti sportivi ubicati in via Don Minzoni 1/a; la Concessionaria si impegnerà a non somministrare alcoolici ai minori degli anni 18, a non applicare maggiorazioni per il servizio ai tavoli e a non imporre l'obbligo di consumazione nei confronti dei frequentatori ed a non installare nei locali slot machine ed in genere apparecchi per il gioco d'azzardo;

- nell'espletamento delle proprie attività a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di cui verrà a conoscenza per le finalità della presente concessione, garantendo che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

- l'Amministrazione può richiedere inoltre alla concessionaria di esonerare dal servizio personale che abbia suscitato ripetuti o rilevanti problemi sul piano comportamentale, tali da compromettere le finalità della convenzione;

- i poteri di gestione della concessionaria non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione;

- garantire in merito alle proprietà comunali oggetto della concessione la manutenzione ordinaria;

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di Legge in vigore;

- garantire la manutenzione ordinaria tecnico-manutentiva degli impianti sportivi in gestione;

- attivare forme di gestione ordinaria idonee al contenimento dei consumi energetici;

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori-raccoglitori messi a disposizione dal Gestore Hera. Dove non è prevista la raccolta dei rifiuti, questi dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta a cura della concessionaria stessa, e/o con modalità stabilite in

accordo con il Servizio Ambiente del Comune.

La concessionaria è competente inoltre in merito:

- 1) alle dotazioni di attrezzature sportive, al loro reintegro o riparazione/manutenzione, anche per uso scolastico;
- 2) al riordino complessivo dei locali e degli impianti nonché alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- 3) alla segnalazione tempestiva - e comunque entro 7 giorni lavorativi - dal fatto agli Uffici Comunali e agli Organi competenti per eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di segnalazione, se si ravvisa un danno nei confronti dell'Amministrazione comunale, verrà chiamata in causa la concessionaria. Si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione -indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte della concessionaria stessa - del danno rilevato;
- 4) a sostenere tutte le spese relative ai consumi per le utenze acqua, energia elettrica, gas, telefono, rifiuti e manutenzione dispositivi antincendio per il periodo di durata della convenzione, mediante volturazione delle rispettive utenze, impegnandosi altresì a rimborsare all'attuale gestore le eventuali spese sostenute nel tempo necessario ad effettuare la volturazione stessa, data l'impossibilità di rendere autonoma, l'utenza della gestione calore la medesima resterà in capo al Comune.
- 5) ad impegnarsi con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione di tutto quanto avuto in gestione, con particolare riguardo alla palestra comunale e ai suoi dintorni.

In particolare sono a carico della concessionaria:

- irrigazione e rasatura dei tappeti erbosi con mezzi idonei;
- manutenzione ordinaria dei campi da tennis, calcetto e beach volley ecc.
- il taglio dell'erba e la sistemazione complessiva dei campi di calcio a seguito degli incontri e degli allenamenti; lo sfalcio delle aree di pertinenza dei terreni di gioco e delle aree esterne ai campi di gioco destinate al passaggio ed attività ludiche;
- il diserbo e la concimazione dei terreni di gioco nonché la risemina con materiale fornito dal servizio ambiente del Comune e comunque secondo le disposizioni di cui alla convenzione;
- il tracciamento delle segnature di gioco;
- la manutenzione ordinaria delle reti e recinzioni delle varie aree e controllo periodico delle stesse;

- la manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione del campo di calcio A11;
- la spazzatura e la manutenzione dei marciapiedi perimetrali di tutti gli edifici, la raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree verdi e negli spazi utilizzati dagli utenti, nonché il mantenimento del decoro degli spazi esterni ed interni;
- la manutenzione ordinaria periodica degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine interne agli edifici, la manutenzione ordinaria delle lampade di emergenza e di tutti i presidi di sicurezza interni agli edifici;
- la manutenzione ordinaria delle porte di accesso e uscite di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria ed il controllo della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate e l'eventuale sostituzione degli attrezzi rotti o l'acquisto di quelli mancanti.

Tutto quanto sopra esposto è valido anche per quanto riguarda la Palestra comunale, per la quale la concessionaria si impegna ad ottemperare ai relativi oneri e a segnalare tempestivamente al servizio ambiente del Comune eventuali danni alle strutture; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto alla concessionaria stessa.

Per quanto riguarda il sistema di Vigilanza:

- è a carico della concessionaria il costo del servizio di vigilanza e degli interventi relativi, compreso il servizio di pronto intervento.

Sono inoltre totalmente a carico della concessionaria:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene sanificazione ecc. dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale affidato alla gestione della concessionaria;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria ecc.) secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in merito;
- le spese per disinfestazioni ambientali generali di natura straordinaria con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- quando ricorre la somministrazione di alimenti e bevande, le spese di allestimento, funzionamento e pulizia ed ogni altro adempimento amministrativo e prescritto dalla vigente normativa in materia;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dalla concessionaria a mezzo della convenzione.

La concessionaria, responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi di legge, ai fini della validità del vigente Certificato Prevenzione Incendi è obbligata a:

- disporre di una squadra di almeno n. 3 persone che posseggano il certificato d'idoneità antincendio

i quali dovranno essere presenti durante le manifestazioni con presenza di pubblico;

- presentare un piano di evacuazione per ogni squadra che gioca con presenza di pubblico, che deve contenere: i nominativi dei responsabili, i nominativi, in un numero adeguato, della squadra di evacuazione, le funzioni e i modi di comportarsi nelle varie situazioni di emergenza;
- alla nomina (con conseguente accettazione di incarico) del Responsabile della Sicurezza degli impianti citati all'art. 1 comma a);
- alla predisposizione del Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenze;
- alla eventuale integrazione della necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie d'uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- alla eventuale integrazione della Planimetria Generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso degli impianti, con l'indicazione di: scale e vie di esodo, mezzi e impianti di estinzione degli incendi; dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas, del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme (se esistenti), degli impianti e dei locali con rischio speciale;
- alla predisposizione delle Planimetrie d'Orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo degli spazi riservati agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi, posizionamento relativo della planimetria stessa ("voi siete qui");

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti, le ristrutturazioni, ad esclusione di migliorie che potranno venire realizzate dalla concessionaria a seguito di accordi formalizzati e approvati dal competente organo comunale e previa istruzione di idonea pratica presso l'area tecnica comunale.

E' fatto divieto alla concessionaria di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

Il Comune di Bastiglia si impegna a fornire annualmente i soli materiali per il diserbo e la concimazione, la risemina dei terreni di gioco, secondo quanto stabilito in accordo con il servizio ambiente del Comune.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle

ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

Il Comune provvede a mantenere a norma, per quanto di sua competenza, tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Il Comune provvede inoltre alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine interne ai campi di calcio.

La concessionaria non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) ordinariamente con un anticipo di almeno due mesi e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 7 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi di proprietà comunale si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Bastiglia. Per l'accesso ad alcuni servizi/attività potrà essere richiesta all'utenza l'adesione ad una tessera societaria, nell'interesse dell'utente stesso, ovvero per usufruire di coperture assicurative, sconti tariffari, agevolazioni ecc.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla concessionaria stessa, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale, sulla base del calendario inviato dalla Direzione didattica/Dirigenza scolastica competente per le scuole pubbliche;
- 3) attività per disabili;
- 4) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;

5) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali e dell'Unione del Sorbara di carattere sportivo, amatoriale, ecc.

6) utilizzo da parte di singoli cittadini;

7) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;

8) residuale utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, la concessionaria curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive. Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso gli impianti.

In sede di predisposizione del programma su indicato, la concessionaria è invitata a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Assessorato allo Sport del Comune, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

Le parti assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

La concessionaria assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

La concessionaria terrà conto di quanto segue:

Unione Comuni del Sorbara. Il Comune di Bastiglia, anche su richiesta della Unione Comuni del Sorbara, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, potrà farlo, mediante congruo preavviso e salvaguardando il calendario sportivo della concessionaria. Resta inteso che l'Amministrazione comunale nulla dovrà corrispondere al soggetto gestore per l'ordinario utilizzo di strutture o impianti.

Uso di terzi. L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze della concessionaria e del Comune di Bastiglia nel realizzare i propri programmi.

Scuole pubbliche del territorio. Gli spazi adibiti a palestra sono in gestione alla concessionaria, la quale garantisce però l'accesso alle scuole per svolgere attività motoria. L'apertura e la chiusura dei locali rimane in capo al personale scolastico o al personale/soci della concessionaria quando l'organizzazione scolastica lo necessita. Gli orari di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi per esigenze scolastiche e comunali, saranno comunicate dalla Direzione Didattica o Dirigenza competente - per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria - e dall'Amministrazione per l'asilo

nido comunale, all'inizio dell'anno scolastico.

L'Amministrazione comunale fornisce alla concessionaria copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione del Comune di Bastiglia, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

ART. 8 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI DISABILI

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

ART. 9 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Il piano d'uso e quello di conduzione tecnica sono sviluppati nella presente convenzione nelle linee fondamentali.

Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a Enti, Circoli, Associazioni, Partiti e privati, prevalentemente residenti sul territorio, per conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, feste scolastiche e di compleanno, spettacoli musicali e consimili.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, si intendono rilasciate - ad esclusione di casi particolari (ad es. iniziative di Comitati) e per le richieste dei Partiti o di gruppi politici - senza parere preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale; è fatto salvo il divieto ad autorizzare le attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere svolte o autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale subordinare l'autorizzazione all'uso delle strutture e degli impianti sportivi alla stipulazione -da parte del terzo richiedente- di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, che potrebbero occorrere durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

ART. 10 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano alla concessionaria.

Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con la concessionaria e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dalla concessionaria. I casi di esenzione o riduzione potranno essere preventivamente concordati con il Concedente.

Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise di comune accordo tra le parti, manifestazioni di particolare risonanza, ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive, che non rientrino nel tariffario, il compenso da richiedere deve essere concordato tra le parti. Non è esclusa una interessenza del Concedente.

Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

Sono fatti salvi casi particolari, ad esempio usi saltuari o da parte delle Polisportive/Associazioni Sportive locali.

Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di Iva.

L'uso delle strutture e degli impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale per tutte le attività consentite e della Dirigenza scolastica per esigenze scolastiche, è a titolo gratuito, nei giorni e orari come precedentemente specificato.

Il Comune di Bastiglia, in accordo con i competenti servizi sociali dell'Unione Comuni del Sorbara, al fine di sostenere economicamente le famiglie, potrà concordare con la concessionaria, uno sconto sugli abbonamenti alle attività sportive, finalizzato a promuovere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, tra i bambini prioritariamente dai 6 ai 10 anni, rivolto a famiglie in condizioni di disagio economico.

Le modalità, l'entità degli sconti e dei rimborsi, i tempi e quanto altro utile a definire il progetto saranno oggetto di un accordo separato tra la Giunta Comunale e la concessionaria, approvato con atto dell'organo competente e secondo le disponibilità di bilancio.

ART. 11 – CONDIZIONI D'USO DEI LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE

L'uso dei locali, secondo le destinazioni individuate nella planimetria allegata, nonché degli arredi ed attrezzature, dovrà avvenire esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi in particolare per la somministrazione di alimenti e bevande, rispettando un orario giornaliero minimo di apertura così come indicato in sede di gara dalla concessionaria risultata aggiudicataria, salvo prolungamenti dovuti alle necessità di utilizzo della struttura.

La concessionaria è tenuta inoltre ad assicurare la disponibilità quotidiana gratuita degli spazi adibiti a sala socio-ricreativa per assolvere la domanda sociale, con particolare riferimento all'allestimento della sala per il gioco delle carte, la lettura del giornale e la socializzazione degli associati;

ART. 12 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria per realizzare, a cura di quest'ultima, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in gestione.

Le nuove opere potranno essere realizzate previa idonea pratica edilizia, da istruire secondo quanto definito dalla vigente normativa (CIL, SCIA, PDC).

La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo da parte dei tecnici competenti e dell'Ufficio Tecnico Comunale nelle forme e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi e rimborsi eventualmente dovuti.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti restano sempre di proprietà comunale.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 14 – INADEMPIENZE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Non sono previste penali a fronte di inadempimenti da parte della concessionaria non trattandosi di rapporto negoziale e contrattuale.

Il Comune di Bastiglia potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione per la gestione delle strutture, dei locali e di impianti sportivi e delle attrezzature, per i seguenti motivi:

- reiterato (più di tre volte segnalate per iscritto da terzi o accertate dalla Amministrazione) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte della concessionaria, delle strutture e di impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due volte documentate) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione comunale, della destinazione di uso delle strutture e di impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione oltreché la mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno del Comune di Bastiglia e o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e ai fruitori, all'Amministrazione comunale, ai beni di proprietà del Comune di Bastiglia derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità accertate nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- accertate dichiarazioni mendaci o resoconti non veritieri;
- dichiarazioni, in qualsiasi forma espresse, in danno dell'immagine della Pubblica Amministrazione e in particolare del Comune di Bastiglia, da parte degli Organi direttivi o di singoli soci nell'ambito delle attività previste dalla convenzione.

La convenzione decadrà qualora venisse sciolta la concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di Legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'organizzazione di attività e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo del Comune di Bastiglia.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla concessionaria ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella

presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione della concessionaria e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia al lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di Legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune di Bastiglia osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione comunale.

Il Comune di Bastiglia e la concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi congiuntamente al personale del competente servizio dell'Area Tecnica comunale.

ART. 16 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La concessionaria si impegna a comunicare e ad invitare il Comune di Bastiglia alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, di modifica dello Statuto, di rinnovo delle cariche sociali.

Entro il mese di settembre di ogni anno o comunque subito dopo l'approvazione da parte degli Organi direttivi, la concessionaria si impegna a far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo (o il rendiconto dell'attività gestionale) e la previsione dell'attività gestionale di tutto quanto affidatole, nonché il prospetto delle attività sportive e ricreative organizzate nelle strutture e impianti sportivi in gestione.

La concessionaria inoltre, provvederà a segnalare al Comune di Bastiglia quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento delle attività, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

La concessionaria collabora con i competenti uffici comunali per gli adempimenti relativi alla raccolta di informazioni sulle attività sportive, per la redazione di opuscoli, aggiornamento siti internet, banche e quant'altro.

ART. 17 - PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora, soggetta ad autorizzazione tramite domanda all'ufficio comunale preposto. E' consentita l'autorizzazione alla diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti le attività, di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune.

La concessionaria ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi, senza danno per gli stessi o per l'immagine della Pubblica Amministrazione. Gli oneri conseguenti sono a carico della concessionaria.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico o danneggiare, come già detto, l'immagine della Pubblica Amministrazione.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

La concessionaria ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Comune di Bastiglia e di osservare le disposizioni impartite dal competente Servizio Tributi, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il gestore è tenuto a comunicare di volta in volta al Comune di Bastiglia l'avvenuta installazione dei cartelli, segnaletica o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno di ogni impianto/locale da parte di terzi è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Sono esentati i soggetti che la concessionaria individuerà come sponsor delle proprie attività; sarà cura della concessionaria darne comunicazione scritta al servizio Tributi alla riscossione dell'imposta. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 18 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature, concessi in uso, dovranno essere riconsegnati al Comune di Bastiglia, al termine della convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. Rimangono di proprietà comunale tutte le attrezzature acquistate durante il periodo di validità della convenzione. Allo scadere della convenzione la concessionaria si impegna a fornire alla Amministrazione comunale un inventario delle attrezzature presenti negli impianti e negli altri locali ad uso ricreativo.

Si intende che le attrezzature, anche quelle acquisite dalla concessionaria, allo scadere della convenzione e/o in caso di mutata gestione, rimangono di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di Bastiglia può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per accertati motivi tesi a garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore del gestore alcun risarcimento.

ART. 19 - AFFIDAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI

Per quanto riguarda la gestione di eventuali nuovi impianti, locali, ed attrezzature sportive, sarà approvata esplicita modifica alla presente convenzione.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati, la concessionaria, all'atto della stipula della convenzione, presta cauzione definitiva pari al 10% del canone offerto.

In caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su detta cauzione per le spese necessarie ad adempiere ad eventuali mancanze, provvedendosi al reintegro da parte del gestore.

ART. 21 – ASSICURAZIONI

La concessionaria, prima della sottoscrizione della convenzione, ha l'obbligo di stipulare con apposita compagnia assicuratrice e di mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione, suoi eventuali rinnovi o proroghe, una congrua copertura assicurativa contro i

rischi di:

1. Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bastiglia) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale per sinistro e per danni a persona non inferiore ad € 1.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, o delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con la concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali la concessionaria si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Inoltre la concessionaria si impegna a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente

per danni a beni di proprietà della concessionaria stessa, da essa tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bastiglia per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale entro 10 giorni precedenti la sottoscrizione della concessione.

ART. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Competono alla concessionaria, che se ne assume la piena responsabilità, tutti gli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

ART. 23 - SUBCONCESSIONE

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte della concessionaria a pena di decadenza immediata della convenzione stessa, in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa da sub-concessionario e/o cessionario occulti, unico responsabile verso il Comune di Bastiglia e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria.

ART. 24 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La concessionaria, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti eventualmente autorizzati da questa stazione appaltante secondo i termini di cui alla normativa vigente, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Stazione Appaltante la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dalla concessionaria senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del contratto

mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

ART. 25 – DICHIARAZIONE DI DOMICILIO

La concessionaria elegge domicilio nel Comune di Bastiglia (MO), all'indirizzo di Piazza Repubblica n. 57, presso la sede del Comune stesso.

ART. 26 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune potrà risolvere a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del gestore.

Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione per:

- a) insolvenza o fallimento del gestore o i suoi aventi causa;
- b) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- c) contravvenzioni al divieto di subconcessione;
- d) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- e) reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alla direttive impartite dal Comune;
- f) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni;
- g) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- h) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria e programmata, rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- i) utilizzo degli impianti per attività o finalità diverse da quelle indicate nel Capitolato, senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- l) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula della convenzione, Informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse;

- m) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- n) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili, i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- o) per rilevanti motivi di pubblico interesse e per gravi motivi di ordine pubblico;
- p) per il venire meno della fiducia nei confronti della concessionaria, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di gestione costituente una delle finalità della presente convenzione.

La concessionaria ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto alla concessionaria solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art. 27 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001

Con la sottoscrizione della presente convenzione la concessionaria attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 28 – OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE E DAL CODICE GENERALE

La concessionaria si impegna a rispettare, per quanto applicabili, tutte le norme previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Bastiglia con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 19/12/2013 e del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e dei quali dichiara di aver preso visione.

Il mancato rispetto degli stessi comporterà la risoluzione del medesimo atto.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere

tra le parti, è competente il Foro di Modena.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la concessionaria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo.

La concessionaria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 31 - SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione, se dovuta, della convenzione sono a carico della concessionaria.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme di riferimento del D.Lgs. 50/2016, del Codice Civile e le altre leggi, norme regolamentari che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

per la Concessionaria

Il Presidente

Sig./Sig.ra _____

per il Comune di Bastiglia

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Dott. Mario Adduci
